

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2050} —

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 settembre 2024 (v. stampato Senato n. 729)

d’iniziativa della senatrice STEFANI

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 settembre 2024*

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

1. All'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo di posta elet-

tronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

1. All'articolo 420-ter, comma 5, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « impossibilità di comparire per legittimo impedimento » sono inserite le seguenti: « proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute ».



19PDL0106930